

# **BGer 2C 436/2013 vom 5. Juli 2013**

Bundesgericht, 2013-07-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_436\\_2013](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_436_2013)

FR: TF 2C 436/2013 du 5 juillet 2013

IT: TF 2C 436/2013 del 5 luglio 2013

## **Regeste**

Ricongiungimento familiare (riesame) | Cittadinanza e diritto degli stranieri

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).

#### **E. 1.1**

Contro le decisioni emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF - che è applicabile anche alla fattispecie in base al principio dell'unità della procedura (sentenza 2D\_37/2010 del 23 novembre 2010 consid. 1.2) - in ambito di polizia degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

#### **E. 1.2**

Sebbene il ricorrente nulla adduce al riguardo, entra in considerazione l'art. 42 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), norma che prevede che i figli stranieri di cittadini svizzeri, come l'insorgente, hanno di principio diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Dal profilo dell'ammissibilità del gravame, non occorre verificare se le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione siano date (cfr. art. 47 LStr), trattandosi infatti di questione di merito (sentenza 2C\_369/2011 del 24 ottobre 2011 consid. 2.1 e rinvii). La sentenza contestata può quindi, di principio, essere impugnata mediante il rimedio ordinario del ricorso in materia di diritto pubblico.

#### **E. 1.3**

In linea di principio, il Tribunale federale non può tener conto di fatti avvenuti dopo la pronuncia della sentenza impugnata e che modificano la fattispecie giudicata ( art. 99 cpv. 1 LTF ; nova in senso proprio, DTF 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343; v. anche BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 13 ad art. 99 LTF e ULRICH MEYER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 43 ad art. 99 LTF ). È fatta eccezione a questo principio, tra l'altro, quando si tratta di nova che hanno un influsso diretto sulla legittimazione a ricorrere oppure che intervengono sull'oggetto del litigio in maniera tale da privare il ricorso di ogni senso ( CORBOZ, op. cit., n. 22 ad art. 99 LTF ).

#### **E. 2.1**

Giusta l'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF è legittimato a proporre il ricorso in materia di diritto pubblico chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata o ha un interesse degno di protezione - giuridico o di fatto - all'annullamento o alla modifica della stessa ( DTF 133 I 286 consid. 2.2 pag. 289). Per consolidata prassi, l'interesse degno di protezione consiste nell'utilità pratica che procurerebbe al ricorrente l'accoglimento del ricorso ossia, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio di natura economica, ideale, materiale o di altro genere che la decisione impugnata gli occasionerebbe. L'interessato deve essere toccato in modo diretto e concreto e in una maniera e con un'intensità superiore alla maggioranza degli amministrati. L'interesse invocato, che non è necessariamente un interesse giuridico protetto, ma può essere un interesse di fatto, deve trovarsi, con l'oggetto del litigio, in un rapporto stretto, speciale e degno di essere preso in considerazione ( DTF 133 II 400 consid. 2.2 pag. 404, 409 consid. 1.3 pag. 413; 131 II 361 consid. 1.2 pag. 365, 587 consid. 2.1 pag. 588, 649 consid. 3.1 pag. 651). Infine, va precisato che il ricorrente deve disporre di un interesse pratico attuale alla modifica o all'annullamento della decisione querelata sia quando adisce il Tribunale federale sia al momento in cui questo si pronuncia nel merito; il rimedio proposto non dovendo, in effetti, essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti (cfr. DTF 131 I 153 consid. 1.2 pag. 157; 131 II 361 consid. 1.2 pag. 365 e rispettivi riferimenti).

#### **E. 2.2**

Oggetto del contendere era la reiezione dell'istanza di riesame della richiesta (respinta) di rilascio di un permesso di dimora, affinché il ricorrente potesse ricongiungersi con il padre. Ora, come allegato dall'interessato, in seguito alla sua adozione il 17 giugno 2013, con effetto dal 21 giugno 2013, da parte della sua matrigna (cfr. lettera del 27 giugno 2013 del Servizio centrale dello stato civile ticinese), egli è diventato a tutti gli effetti cittadino svizzero. Premesse queste considerazioni, è quindi indubbio che il suo interesse pratico attuale è venuto meno nel corso della procedura, motivo per cui il gravame dev'essere stralciato dai ruoli in quanto diventato privo d'oggetto. Oltretutto, l'impugnativa non solleva nessuna questione di principio, tale da imporre a questa Corte di eccezionalmente entrare nel merito del gravame anche in assenza di un interesse pratico attuale per le parti (sentenza 1C\_127/2010 del 20 dicembre 2010 consid. 3.1 e rinvii, non pubblicato in DTF 131 II 670 ).

#### **E. 2.3**

Quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il Presidente della Corte, quale giudice unico ( art. 32 cpv. 1 e 2 LTF ), dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite ( art. 71 LTF in relazione con l' art. 72 PC ). Nell'esame sommario del presumibile esito della procedura ricorsuale non occorre pronunciarsi in modo dettagliato su tutte le censure ricorsuali, la decisione sulle spese non essendo infatti equivalente ad un giudizio di merito e non dovendo definire o pregiudicare, a seconda delle circostanze, una questione giuridica delicata (sentenza 9C\_6/2009 del 7 agosto 2009; DTF 118 Ia 488 consid. 4a pag. 495).

#### **E. 2.4**

Nella presente fattispecie, l'esito della causa, senza l'intervento del motivo che ha reso privo di oggetto il ricorso, richiederebbe un'attenta disamina. In queste condizioni, appare fondato rinunciare eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie, nonché all'attribuzione di

ripetibili ( art. 66 cpv. 1 e 68 LTF ), alle quali il ricorrente ha peraltro espressamente rinunciato.

### **E. 2.5**

Per quanto concerne la domanda di assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio formulata dal ricorrente, ci si può chiedere se la dichiarazione di rinuncia all'attribuzione di ripetibili equivale ad un ritiro della medesima. La questione può rimanere irrisolta, dato che detta istanza sarebbe comunque stata respinta. In effetti, dai documenti forniti dal ricorrente risulta che il reddito percepito da sua moglie (che va considerato, cfr. art. 163 CC nonché sentenza 8C\_360/2010 del 30 novembre 2010 pubblicata in RtiD 2011 II pag. 236 segg. consid. 16.1 e rinvii) è sufficientemente elevato per potere escludere, dopo avere eseguito un raffronto tra le spese complessive della famiglia e le sue entrate, che gli interessati siano indigenti nel senso richiesto dalla prassi.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.